

Regolamento interno

dell'Associazione di Volontariato CHICERCATROVA ONLUS

Titolo I – Premesse

Art.1

Il presente Regolamento costituisce integrazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione di Volontariato CHICERCATROVA ONLUS e definisce le norme di comportamento degli associati e i loro diritti e doveri, il ruolo degli Organi dell'Associazione e gli aspetti organizzativi dell'Associazione.

È quindi una fonte subordinata alla legge ed allo Statuto dell'Associazione ed in particolare, come già indicato al punto 1) dell'Art. 16 dello Statuto, al:

Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)

LIBRO PRIMO: DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO II: DELLE PERSONE GIURIDICHE

CAPO III: Delle associazioni non riconosciute e dei comitati; artt. 36-42

Legge 11 agosto 1991, n. 266 istitutiva del volontariato;

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 sulla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Legge Regione Piemonte 29 agosto 1994, n. 38;

Legge Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1.

Art. 2

Ai fini del presente Regolamento i termini: associato utilizzato nel Codice civile, socio utilizzato nello Statuto, aderente utilizzato nella legge istitutiva del volontariato, sono equivalenti.

Art.3

Le modifiche al presente Regolamento, come stabilito al punto 4) dell'Art. 10 dello Statuto dell'Associazione, possono essere effettuate con valida deliberazione dell'Assemblea degli associati, come previsto dal punto 2) dell'Art. 10 dello Statuto dell'Associazione.

Titolo II – Associati

Art. 4 – Diritti degli associati (fatto salvo quanto previsto all'art. 7 dello Statuto)

All'atto della presentazione della domanda di ammissione il candidato riceve copia, almeno per via telematica, dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione.

Ad ogni associato, entro 10 giorni dalla conclusione di ogni Assemblea, verrà inviata, almeno per via telematica, copia del relativo verbale, come previsto al punto 8) dell'Art. 9 dello Statuto dell'Associazione.

Quando se ne ravvisi l'esigenza gli associati possono chiedere:

a) in forma scritta, al Consiglio Direttivo, la convocazione, contenente gli argomenti su cui deliberare, di un'Assemblea degli associati. Il numero dei firmatari della richiesta deve essere almeno pari ad un decimo degli associati aventi diritto al voto in Assemblea, come previsto al punto 5) dell'Art. 9 dello Statuto dell'Associazione;

b) ad un membro del Consiglio Direttivo la possibilità di visionare i documenti amministrativi, contabili ed organizzativi relativi all'Associazione.

Art. 5 – Doveri degli associati (fatto salvo quanto previsto all'art. 7 dello Statuto)

Ogni associato:

a) deve comunicare immediatamente al Consiglio Direttivo la presenza di soggetti non associati, che svolgano attività o utilizzino strumenti della medesima, in quanto non assicurati ai sensi del punto a) II) dell'Art. 6 del presente Regolamento;

b) non può in alcun modo diffondere i dati personali di terzi, compresi gli altri associati, dei quali venga a conoscenza a seguito delle attività svolte presso l'Associazione.

Art. 6 – Attività degli associati

Ogni associato:

- a) può prestare attività a favore dell'Associazione, soltanto dopo aver ricevuto autorizzazione dal Consiglio Direttivo, esclusivamente in forma gratuita come volontario come stabilito:
all'Art. 2, al comma 1 e 3 dell'Art. 3 e all'Art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266;
all'Art. 2 della Legge Regione Piemonte 29 agosto 1994, n. 38;
al punto 3) dell'Art. 3 dello Statuto dell'Associazione;
 - I) il volontario può chiedere l'eventuale rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dall'Associazione, sostenute nello svolgimento delle attività alle quali è stato incaricato e per le quali abbia presentata opportuna documentazione come stabilito al punto 3) dell'Art. 3 dello Statuto dell'Associazione;
 - II) il volontario è assicurato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi come stabilito al punto 1) a) dell'Art. 7 dello Statuto dell'Associazione;
- b) nei limiti delle disponibilità dell'organizzatore può partecipare a momenti di formazione, di qualificazione o di aggiornamento professionale svolti o promossi:
 - I) dall'Associazione in varie modalità, sotto la guida di altri volontari qualificati o di professionisti esterni come previsto dal punto 3) dell'Art. 3 dello Statuto dell'Associazione;
 - II) dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali come previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'Art. 10 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 7 – Quota associativa annuale

Ogni anno l'Assemblea stabilisce l'importo della quota associativa per l'anno successivo, come previsto dal comma 4) art. 10 dello Statuto dell'Associazione.

A integrazione della lettera b) dell'Art. 7 dello Statuto si precisa che la quota associativa copre il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e non è frazionabile.

Il termine per il pagamento della quota, ai fini anche del diritto al voto in Assemblea degli associati come stabilito al punto 2) dell'Art. 9 dello Statuto, è fissato al 31 marzo dell'anno relativo alla quota dovuta.

Titolo III – Assemblea degli associati

Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea degli associati, come stabilito al punto 6) dell'Art. 9 dello Statuto dell'Associazione, può essere effettuata anche tramite posta elettronica ordinaria.

La stessa deve contenere l'ordine del giorno, un modello per rilasciare delega di rappresentanza in Assemblea ad altro associato ed inoltre, se presenti nell'ordine del giorno:

- a) il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- b) le bozze delle eventuali modifiche da deliberare allo Statuto e al Regolamento;
- c) gli eventuali candidati agli Organi dell'Associazione da nominare;
- d) altri documenti eventualmente richiesti dalla natura della delibera.

Titolo IV – Consiglio Direttivo

Art. 9 – Responsabilità individuale

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 13 comma 4 dello Statuto dell'Associazione, ogni consigliere risponde personalmente di ogni azione o comportamento non autorizzato dal Consiglio direttivo, che possa arrecare pregiudizio o danno morale o materiale all'Associazione o ai terzi.

Art. 10 – Sedute del Consiglio

Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere effettuate a distanza per motivi di limitata urgenza, oltre a come indicato al punto 4) dell'Art. 13 dello Statuto dell'Associazione, anche tramite documenti scritti inviati dal Presidente mediante sistema telematico. Ogni singolo Consigliere darà il proprio parere scritto utilizzando analogo sistema.

Il Presidente indica un termine temporale per la risposta. I consiglieri sono tenuti a comunicare ricevuta di lettura e ad esprimere la propria opinione. La risposta senza parere viene acquisita come approvazione della linea indicata dal presidente. La mancata risposta viene acquisita come assenza.

Il verbale della riunione telematica viene inviato ad ogni Consigliere. Questi a breve può chiederne la rettifica oppure la convocazione di un Consiglio Direttivo de visu.

Art. 11 – Partecipanti alle sedute

A discrezione del Consiglio Direttivo possono essere autorizzati a partecipare, senza diritto al voto, alle sedute dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo anche soggetti che non risultino componenti di tali Organi ma che siano conosciuti all'Associazione per meriti di carattere economico, culturale od organizzativo.

Art. 12 – Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo prima della scadenza

A integrazione dell'art. 12 punto 5) dello Statuto si precisa che qualora occorra procedere alla sostituzione di un consigliere prima della scadenza del mandato, nel caso in cui non esista un elenco dei non eletti i consiglieri in carica possono cooptare un associato che si renda disponibile. La nomina dovrà comunque essere sottoposta alla ratifica da parte della successiva Assemblea ordinaria.

Titolo V – Comitati tecnici

Art. 13 – Delibere attuative

Il Consiglio Direttivo potrà nominare con delibera scritta i Coordinatori tecnici dei Comitati, come indicato al punto 1) dell'Art. 14 dello Statuto dell'Associazione, preposti ad ogni singola attività che lo stesso vorrà attuare. Nella delibera verranno anche definite le risorse economiche, umane e tecniche e le modalità del loro utilizzo assegnate per tale attività al Coordinatore.

Titolo VI – Informazioni

Art. 14 – Pubblicazioni

Sul sito Web dell'Associazione devono essere pubblicati:

- a) lo Statuto dell'Associazione;
- b) il Regolamento dell'Associazione;
- c) il modulo di domanda di ammissione.